



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
PROFESSIONALIZZANTI PREVISTE DAL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A  
CICLO UNICO IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI FIRENZE**

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito "Azienda"), con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari, come da Decreto del Presidente della Regione Toscana n.169 del 11-10-2023;

E

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito "Università"), con sede in Firenze, piazza San Marco 4, C.F. IT09127680480, rappresentata dalla Magnifica Rettore Prof.ssa Alessandra Petrucci, nella Sua qualità di Rettore e rappresentante legale, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusto Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università assunta in data .....

**Premesso che**

- La legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- Il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del



Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", prevede che il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU);

- La legge 193/21 definisce la laurea abilitante per Odontoiatria;
- Il Decreto Interministeriale (MUR e Salute) n. 653 del 5-7-2022 "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Odontoiatra, definisce le nuove regole operative per il tirocinio pratico e l'esame abilitante. In particolare, l'esame finale dovrà comprendere lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione pratica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea;
- Inoltre, il Decreto Interministeriale 653/2022 dispone che il percorso che porterà i futuri odontoiatri a conseguire contemporaneamente la laurea e l'abilitazione all'esercizio professionale, mediante un tirocinio pratico obbligatorio, dovrà prevedere 30 crediti formativi universitari (CFU). Crediti certificati dai tutor previa validazione da parte del presidente/coordinatore del corso di studio;
- Il Tirocinio Pratico Valutativo, come specificato nel testo del Decreto Interministeriale 653/2022 *"è un percorso formativo a carattere professionalizzante volto all'acquisizione di specifiche competenze e*



*capacità diagnostiche e clinico-terapeutiche”. Il Tirocinio Pratico Valutativo “**costituisce** parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio medesimo, comporta per lo studente l’esecuzione di attività pratiche con crescenti gradi di autonomia. I CFU di cui al comma 1 possono essere acquisiti solo mediante attività svolte come primo operatore, sotto il controllo diretto di un docente-tutore, presso Strutture universitarie o del Servizio Sanitario Nazionale, previa convenzione con le Università di riferimento”;*

- L’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, statuisce che i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”. I soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente;
- L’Azienda dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

**considerato che**

- il D.M. del 16 marzo 2007 in relazione alla classe LM - 46 - Classe delle lauree magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria – prevede, altresì, che *«al fine del conseguimento degli obiettivi didattici sopraindicati, i laureati della classe devono acquisire conoscenze fisiopatologiche e cliniche di medicina generale. Inoltre, il profilo professionale include anche l’aver effettuato, durante il corso di studi, le seguenti attività pratiche di tipo clinico, che devono essere state compiute con autonomia tecnico*



*professionale, da primo operatore, sotto la guida di odontoiatri delle strutture universitarie»;*

**si conviene quanto segue**

### **Art.1 - Oggetto**

Il presente atto disciplina i rapporti tra l'Università e l'Azienda relativamente alle procedure da adottare per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) previsto dal piano di studi del corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria istituito ai sensi del DM 16 marzo 2007 come modificato con Decreto Interministeriale n. 653 del 5 luglio 2022.

Quanto previsto nel presente atto in merito al Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) si applica anche al tirocinio previsto dal piano di studi dei corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria istituito ai sensi del DM 16 marzo 2007, non abilitante, attivato ad esaurimento.

### **Art. 2 – Strutture**

Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) potrà svolgersi, previa valutazione delle condizioni assistenziali e organizzative da parte dei coordinatori all'uopo individuati nella figura del Direttore della SOC Odontoiatria Empoli, Prato e Pistoia dell'Azienda USL Toscana Centro, presso le Strutture Operative/Presidi di seguito enucleati, che risultano essere idonei in termini di requisiti strutturali e di personale assegnato:

- *Presidio Ospedaliero Palagi, Villa Margherita, Viale Michelangiolo 40 - Firenze*



- *Presidio Territoriale “Polo Odontoiatrico Ex Ospedale del Ceppo”, Piazza Giovanni XXIII, 1 - Pistoia*
- *Azienda-Ospedaliero Universitaria Careggi, SOD Odontostomatologia, sede di Ponte di Mezzo, Via Ponte di Mezzo 46/48, Firenze e sede di Careggi, Padiglione 8b, Largo Brambilla 3, Firenze*

### **Art. 3 – Attivazione del tirocinio**

Il tirocinio pratico valutativo è attivato secondo il seguente percorso e modalità:

- 1) L’Università definisce annualmente, per il corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria il piano formativo che gli studenti dovranno seguire in sede di tirocinio.
- 2) L’Università di concerto con l’Azienda definisce:
  - il **numero di studenti** del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria che dovranno svolgere i **Tirocini Pratici Valutativi (TPV)**, in ciascuna delle Strutture/Presidi sopra menzionati, in modo da rispettare gli obiettivi formativi per quell’anno di corso e nei limiti della capienza delle Strutture/Presidi Sanitari. Si precisa che il numero dei tirocinanti da accogliere potrà variare sulla base delle contingenze logistiche e lavorative;
  - il **numero di ore** totali di **Tirocini Pratici Valutativi (TPV)**, per ciascuno studente;
  - le **attività pratiche formative** con crescenti gradi di autonomia da svolgere come **“primo operatore”**, richieste dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria



- dell'Università degli Studi di Firenze, contenute nel **DM 653/2022** ed enucleate in ciascun Progetto formativo.
- 3) L'Università predispone gli elenchi dei nominativi degli studenti che dovranno svolgere i Tirocini Pratici Valutativi (TPV) nei vari Strutture/Presidi, di cui all'art. 2. I nominativi dovranno essere comunicati almeno 30 giorni prima dell'inizio del tirocinio.
  - 4) L'Università provvede alla comunicazione all'INAIL dell'avvio del Tirocinio Pratico Valutativo, in mancanza della quale il tirocinio non potrà essere attivato.
  - 5) I Tirocini Pratici Valutativi (TPV) saranno gestiti e coordinati da un Dirigente della Azienda UsI Toscana centro individuato dalla Direzione attualmente individuato nel Direttore SOC Odontoiatria Empoli Pistoia Prato.
  - 6) Il coordinatore dei Tirocini Pratici Valutativi (TPV), assegna il tutor di riferimento per Struttura/Presidio a ogni studente in tirocinio pratico valutativo. Ogni studente può essere seguito anche da più tutor, in relazione ai turni di lavoro o alle specifiche attività. Ogni tutor è responsabile, durante lo stesso turno di servizio, dello studente preso in carico di tutoraggio.
  - 7) I tutor abbinati agli studenti danno evidenza delle presenze dei tirocinanti e delle attività svolte.
  - 8) Ai tutor è formalizzato l'incarico secondo modalità concordata con l'Azienda.



- 9) Lo studente riceve un libretto di tirocinio pratico valutativo dal quale risultano i nomi dei tutor e, all'inizio di ogni turno, il tutor in servizio – o che prende in carico lo studente – provvederà a firmare il libretto nel quale, al termine della giornata, saranno sinteticamente riportate le attività svolte.
- 10) Al termine il coordinatore dei TPV, sentiti i tutor assegnati, redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante in tirocinio pratico valutativo.

#### **Art. 4 – Diritti e doveri dello studente in tirocinio**

Lo studente durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a:

- a) indossare in modo visibile il cartellino identificativo con foto;
- b) indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell'espletamento del tirocinio formativo, che, di norma, sarà fornito dall'Azienda ospitante;
- c) compilare correttamente il registro presenze;
- d) rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio pratico valutativo;
- e) informare immediatamente il tutor in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo;
- f) informare immediatamente il tutor non appena sia accertato il proprio stato di gravidanza, in modo che siano immediatamente messe in atto



- le misure a tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001;
- g) osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor e dal Dirigente della Struttura interessata dallo svolgimento del tirocinio, anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) osservare le prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana Centro;
- i) procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa.

Di tali obblighi e doveri lo Studente tirocinante è puntualmente edotto dal tutor universitario e dal tutor aziendale.

Lo studente tirocinante gode di parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti, fatta eccezione per il servizio mensa e parcheggio, il cui accesso, se consentito, prevede la corresponsione dell'intero costo a carico dello studente.

Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo.

#### **Art. 5 Responsabilità civile**



L'Università si fa carico di idonee coperture assicurative per responsabilità civile degli studenti per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel corso delle attività oggetto della presente convenzione, esclusa l'attività clinico assistenziale.

Per quanto concerne i danni conseguenti alle prestazioni rese agli assistiti, l'Università dà atto di aver attivato apposita copertura assicurativa, mentre l'Azienda Usi provvede in via diretta alla gestione dell'eventuale richiesta risarcitoria, ai sensi della vigente normativa. In caso di ricevimento di richiesta risarcitoria l'Azienda ne darà tempestiva comunicazione all'Università tramite mail a [affari.general@unifi.it](mailto:affari.general@unifi.it) ai fini dell'apertura del sinistro e di un'eventuale trattazione congiunta dello stesso con la Compagnia.

#### **Art. 6 Sorveglianza sanitaria e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'Università provvede agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti per gli studenti che svolgono il tirocinio presso le strutture indicate come sedi di tirocinio al precedente art. 2 della presente Convenzione.

In particolare, l'Università provvede:

- a) alla Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di 4 ore (formazione generale) più 12 ore (formazione specifica rischio alto), in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del



21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008; essa ha luogo prima dell'attivazione del tirocinio e viene ultimata prima dell'inizio dello stesso;

b) alla sorveglianza sanitaria degli studenti prima dell'inizio del tirocinio;

c) a garantire il rispetto della tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001;

d) alle attività di comunicazione/denuncia infortunio all'INAIL e a concordare con i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e Medici Competenti gli eventuali adempimenti in caso di infortunio di tipo biologico.

È compito dell'Università verificare che gli studenti inseriti negli elenchi di cui al precedente art. 3 siano stati formati e risultino idonei allo svolgimento del tirocinio.

L'Azienda provvede ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, fornire gli appropriati dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti.

L'Azienda, anche ai sensi dell'art.1 comma 725 della L. 234/2001, provvede ad integrare, se ritenuto necessario in base alla propria valutazione dei rischi, la formazione specifica e la sorveglianza sanitaria di cui alle precedenti lettere a) e b) dell'art. 6; si dà atto che le attività previste nell'ambito dei tirocini da svolgere presso le strutture ATC non prevedranno l'esposizione a radiazioni ionizzanti.

#### **Art. 7 Infortuni**



Gli studenti iscritti al Corso oggetto della presente Convenzione sono assicurati per infortuni dall'INAIL ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 artt. 4 punto 5.

Inoltre, gli studenti iscritti al Corso in oggetto della presente Convenzione (sia attivato ai sensi del DM 16 marzo 2007 che attivato ai sensi del DM 16 marzo 2007 come modificato dal Decreto Interministeriale n. 653 del 5 luglio 2022) sono inoltre assicurati dalla polizza infortuni cumulativa stipulata dall'Università. Sono comprese nella tutela assicurativa le attività a carattere istituzionale didattiche e pratiche, i tirocini, le esercitazioni pratiche purché correlate ai programmi di studio e opportunamente autorizzate e certificate.

Al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, l'Università si fa carico di procedere con apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

Lo studente tirocinante, in caso di infortunio, dovrà avvisare il tutor universitario e il tutor di tirocinio e seguire la procedura dell'Azienda che sarà comunicata allo studente dal tutor aziendale all'inizio del tirocinio.

Lo studente dovrà poi immediatamente attivarsi per inviare una mail all'Università, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dall'infortunio, ai competenti uffici dell'Ateneo al seguente indirizzo email [segnalazione.infortuni@unifi.it](mailto:segnalazione.infortuni@unifi.it), inserendo in copia conoscenza anche il tutor universitario, ciò al fine di effettuare le denunce necessarie entro i tempi previsti dalla normativa vigente. Tale comunicazione dovrà essere corredata



della copia del referto medico di infortunio rilasciato dal Pronto Soccorso, comprensivo dell'eventuale certificazione a uso INAIL contenente diagnosi e prognosi.

In caso di infortunio di tipo biologico, lo studente si attiene a quanto riportato nella procedura aziendale informando tempestivamente il tutor di tirocinio ed il tutor universitario.

In caso di esposizione a conclamata o sospetta malattia trasmissibile durante il periodo di tirocinio, si applica allo studente la specifica procedura aziendale.

In tutti i casi di infortunio, quale ne sia la causa, lo studente informa il tutor di tirocinio ed il tutor universitario; a quest'ultimo compete la segnalazione ai competenti uffici dell'Ateneo. La segnalazione viene annotata nel registro infortuni alla stessa stregua degli infortuni con prognosi inferiore a 3 giorni.

#### **Art. 8 – Trattamento dati**

Le Parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018, il Regolamento UE 679/16 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura aziendale e universitaria, sia all'esterno, ne



abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. È diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e/o la cancellazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'Azienda e l'Università, ciascuno per quanto riguarda i propri dati.

Per l'Università il Titolare del trattamento dei dati, il Responsabile della Protezione dei dati e la normativa applicata sono consultabili alla pagina web dedicata <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html> .

Per l'Azienda il Titolare del trattamento dei dati, il Responsabile della Protezione dei dati e la normativa applicata sono consultabili alla pagina web dedicata <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy-usltoscanacentro/35415-responsabile-della-protezione-dei-dati-personali>.

Gli studenti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda per l'espletamento del tirocinio pratico valutativo, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui potranno venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività formativa.

#### **Art. 9 – Durata e recesso**

Il presente atto entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha



durata pari a 5 anni, con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione, in adeguamento a mutamenti normativi, ovvero in conseguenza di documentate esigenze sanitarie, organizzative e funzionali, possono essere concordate tra le parti con semplice nota formale, rispettivamente sottoscritta digitalmente e trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- per l'Università [tirocini@pec.unifi.it](mailto:tirocini@pec.unifi.it)
- per l'Azienda [formazione.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:formazione.uslcentro@postacert.toscana.it)

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere, con un preavviso scritto di almeno tre mesi, unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC ai suindicati indirizzi.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

#### **Art. 10 – Spese di bollo e di registro**

Le spese di bollo sono a carico dei contraenti con ripartizione in parti uguali.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte 1, Allegato A, DPR 642/1972, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, dall'Università in forza



dell'autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate - rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 1000079/1999 e dall'Azienda in forza dell'autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate Ufficio Territoriale Firenze 1 - rilasciata il 04/12/2015 prot. n. 104296.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 30 giugno 1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, dello stesso decreto, a cura e spese della parte richiedente.

#### **Art. 11 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto le parti cercheranno tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali di conciliazione. Qualora non si potesse addivenire a una amichevole composizione della controversia, le parti riconosceranno come competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

#### **Art. 12 – Norma finale**

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

Azienda USL Toscana Centro: [formazione.uslcentro@postacert.toscana.it](mailto:formazione.uslcentro@postacert.toscana.it)

Università degli Studi di Firenze: [tirocini@pec.unifi.it](mailto:tirocini@pec.unifi.it)



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



Firenze, data della firma digitale

p. USL Toscana Centro

il Direttore Generale

Ing. Valerio Mari.

p. L'Università degli Studi di Firenze

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci